

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
RELATIVO AI CRITERI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
PEREQUAZIONE DI CUI ALL'ART. 90 DEL C.C.N.L.
AREA SANITÀ DEL 23/01/2024
DIRIGENZA AREA SANITÀ**

In data 10.07.2025 presso la sede della ASL GALLURA sita a Olbia in Via Bazzoni Sircana, 2-2/A, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale dell'Area Sanità si procede alla sottoscrizione della seguente ipotesi di "Contratto Integrativo Aziendale relativo ai criteri ripartizione del fondo di perequazione di cui all'art. 90 del C.C.N.L. area sanità del 23/01/2024", che sarà trasmessa al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.40-bis, co. I, D.lgs. n.165/2001 per l'acquisizione del relativo parere.

Accordo integrativo aziendale:

**CRITERI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DI CUI ALL'ART. 90 DEL
C.C.N.L. AREA SANITÀ DEL 23/01/2024**

- Vigente il C.C.N.L. 23/01/2024, applicabile al personale dell'Area Sanità di cui all'art. 2 comma 5 del C.C.N.Q. del 10/08/2022 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva,
- dato atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra richiamato ha vigenza normo economica per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 e che, giunto a scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data formale e rituale disdetta da una delle Parti,
- visti gli artt. 9 e 43 del "Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento" dell'ASL Gallura;

Premessa:

le Parti richiamano la seguente normativa ed indicazioni ARAN sulla materia oggetto della presente contrattazione integrativa:

- art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (...)"
- art. 9 del C.C.N.L. Area Sanità siglato in data 23/01/2024 rubricato "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" che al comma 5 lett. d) prevede quale materia di contrattazione integrativa la definizione

dei criteri generali per l'attribuzione ai Dirigenti interessati dei proventi dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI);

– art. 5 comma 2 lett e) del D.P.C.M. 27/03/2000 recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”, il quale sancisce che *“i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”*;

– art. 90 del C.C.N.L. Area Sanità siglato in data 23/01/2024 recante “Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi” dell'ALPI, ed in particolare:

- il comma 2 lett. i) che stabilisce che nella fissazione delle tariffe deve tenersi conto, tra le altre, di una quota da attribuire ai Dirigenti interessati come definito dalla contrattazione integrativa, e che alla ripartizione del Fondo previsto dal D.P.C.M. 27/03/2000 *“non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale”*,
- il comma 3 secondo cui nella contrattazione integrativa devono essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo – a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe - che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria.

– art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che preclude lo svolgimento di attività di consulenza al personale della Pubblica Amministrazione assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza; rientra pertanto nella preclusione lo svolgimento di attività libero professionale da parte dei Dirigenti delle Strutture del Dipartimento di Prevenzione con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– Orientamento applicativo ARAN “ASAN 114” secondo cui la sopra citata disposizione – che prevede la costituzione di due distinti Fondi (uno per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio di ALPI ed uno per le restanti categorie, da intendersi come i Dirigenti appartenenti alla ex Area III con riferimento alla Dirigenza Sanitaria) - è entrato in vigore in un periodo in cui il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale era riconducibile a due Aree di contrattazione separate. Alla luce della mutata ripartizione del personale Dirigente del ruolo sanitario, ora unitaria, derivante dalla riorganizzazione dei comparti di contrattazione, ARAN precisa che anche i diversi istituti - tra i quali il fondo di perequazione - devono essere unificati;

– Orientamento applicativo ARAN “ASAN 76” secondo cui, poiché il ruolo sanitario è oggi unico per tutti i profili dirigenziali sanitari, *“il c.d. Fondo di perequazione (...) può intendersi come destinato anche ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie ai quali (...) non è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale”*;

Dopo ampia ed approfondita discussione le Parti stabiliscono quanto segue:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

Le premesse si intendono richiamate e rappresentano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Integrativo, sottoscritto in applicazione dell'art. 9 e dell'art. 90 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024.

Sono considerate Attività Libero Professionali Intramoenia (di seguito "ALPI") tutte le attività previste dall'art. 89 del citato C.C.N.L., nonché quelle di cui all'art. 91, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, nel caso in cui sia stato chiesto di considerare l'attività come obiettivo prestazionale incentivato.

ARTICOLO 2

Obblighi contributivi

L'indennità distribuita mediante suddivisione del fondo di perequazione - che non viene corrisposta in relazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia ma rappresenta un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale - non rientrando tra le esclusioni tassativamente previste all'articolo 50 del T.U.I.R., costituisce reddito di lavoro dipendente ed in quanto tale è soggetta a contribuzione pensionistica INPS, ex Gestione INPDAP.

ARTICOLO 3

Utilizzo del Fondo

Il Fondo di Perequazione, alimentato dall'accantonamento annuo di una quota della massa dei proventi dell'ALPI (al netto delle quote per l'Azienda) pari al 5%, ha finalità perequative nei confronti delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie non mediche che sono impedito o hanno una limitata possibilità di esercizio della ALPI per esclusioni previste da disposizioni normative, come nel caso di esercizio di funzioni ispettive di vigilanza, controllo e polizia giudiziaria (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

I beneficiari della ripartizione sono pertanto individuati nei Dirigenti cui si applica il CCNL Area Sanità assegnati alle seguenti articolazioni aziendali:

1. Dirigenti Medici dello SPRESAL;
2. Dirigenza medica e veterinaria del Dipartimento di Prevenzione;
3. Dirigenza medica appartenente ai Distretti in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo sul territorio;
4. Dirigenti medici operanti nelle U.O. di pronto soccorso;
5. Dirigenti medici operanti nelle U.O. di terapia intensiva e rianimazione;
6. Dirigenti delle professioni sanitarie (in ottemperanza agli orientamenti applicativi ARAN (ASAN76).

I Dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al Fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione.

Sono in ogni caso esclusi da ogni ripartizione del Fondo di Perequazione i Dirigenti:

- con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto,
- a rapporto di lavoro non esclusivo,
- che non abbiano raggiunto annualmente almeno il 70% degli obiettivi assegnati in sede di budget,
- che non abbiano assolto, nell'anno di riferimento, l'intero debito orario contrattualmente previsto;

Il Fondo di Perequazione dovrà essere ripartito fra gli aventi diritto in rapporto alla effettiva presenza in servizio su base annua.

Pertanto la cifra risultante dal calcolo applicato sarà decurtata in proporzione alle eventuali assenze effettuate, fatta eccezione:

- per ferie;
- per infortunio sul lavoro e per causa di servizio;
- per permessi donatori di sangue e di midollo osseo;
- in applicazione della L.104/92;
- per malattia certificata terapie salvavita;
- per permessi sindacali retribuiti e distacco sindacale al 50%;
- per permessi retribuiti concessi in applicazione del CCNL;
- formazione autorizzata;
- per riposi compensativi;
- per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- per maternità e paternità obbligatoria;
- congedi parentali - primi 60 giorni retribuiti al 100% e all'80%;
- congedo malattia del figlio
- gravidanza anticipata.

Atteso che le competenze spettanti ai destinatari del presente accordo non costituiscono retribuzione di prestazione lavorativa, bensì indennità economica compensativa di una limitazione di esercizio di attività libero-professionale, non opera il dettato di cui all'art. 7 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese". Conseguentemente, a fronte della erogazione delle quote, non è preteso alcun debito orario aggiuntivo non essendo previsto nelle specifiche norme in premessa richiamate.

Dalle quote individuali di perequazione vanno detratti i compensi eventualmente percepiti da coloro che hanno svolto prestazioni per le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda, consulenze e consulti e compensi per prestazioni aggiuntive.

Il residuo del fondo che non dovesse essere distribuito verrà destinato per attività aziendali di formazione specialistica.

ARTICOLO 4

Ammontare del Fondo e quota media annua

L'Azienda si impegna a rendere noto l'ammontare del Fondo di Perequazione a seguito della chiusura di ogni esercizio e della conseguente contabilizzazione a Bilancio orientativamente nel mese di maggio di ciascun anno. Tale ammontare sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità titolari della contrattazione integrativa tramite apposita informativa, resa in maniera preventiva rispetto alla distribuzione delle quote.

L'Azienda si impegna altresì a rendere noto, contestualmente, l'ammontare delle "quote medie annue percepite" dai Dirigenti che espletano ALPI. Per "quota media annua percepita" si intende la media matematica derivante dal totale dei compensi corrisposti ai Dirigenti, nell'anno di riferimento, a titolo di ALPI diviso per il numero dei Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie.

ARTICOLO 5

Tempi di pagamento

La liquidazione del Fondo di perequazione è disposta mediante apposito atto deliberativo da adottarsi, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del fondo.

Con riferimento alla liquidazione del Fondo di Perequazione per gli anni 2022-2023-2024, l'Azienda si impegna a provvedere nella prima busta paga utile successivamente all'acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale sul presente accordo.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di una nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale.



Gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto Integrativo Aziendale decorrono dal giorno successivo al rilascio del suddetto parere.

Il Contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di successivo contratto integrativo in materia, fatta salva la comunicazione scritta di volontà di disdetta o recesso.





L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale da parte dell'Azienda con idonee forme di pubblicità. Per tutto quanto non previsto dallo stesso, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



Letto, confermato e sottoscritto,

Delegazione di parte Pubblica

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Presidente	NICHELE BATTIGLIO	
Componente		
Componente	SMA MINNA MAZZOLAN	
Segretario verbalizzante		

Organizzazioni Sindacali rappresentative (fonte ARAN) firmatarie del CCNL 23.1.2024

SIGLE	FIRMA
ANAAO ASSOMED	 MARIA ELENA TICOI
CIMO	
AAROI EMAC	 Salvatore Suehu
FASSID	
FP CGIL	JESSICA CARDIA 
FVM	ANNA LAURA PILLO 
UIL FPL	
FEDERAZIONE CISL MEDICI	

FASSID SINAG 
 PASSID AUPi 

NUOVA ASCOTI ANPO FIALS MEDICI	
FESMED	

Olbia, 10.07.2025

Salvatore Sarchi

